

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-198 del 16/01/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4270 del 03/11/2016 intestata a ARRIGONI FRATELLI S.A.S. DI ARRIGONI ERMANNO E C. per lo stabilimento di produzione e commercio di manufatti in cemento sito in Bertinoro, Via Montrone n. 245
Proposta	n. PDET-AMB-2019-202 del 16/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno sedici GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4270 del 03/11/2016 intestata a ARRIGONI FRATELLI S.A.S. DI ARRIGONI ERMANNANO E C. per lo stabilimento di produzione e commercio di manufatti in cemento sito in Bertinoro, Via Montrone n. 245.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4270 del 03/11/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARRIGONI FRATELLI S.A.S. DI ARRIGONI ERMANNANO E C. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Montrone n.245. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercio di manufatti in cemento, sito nel Comune di Bertinoro, Via Montrone n. 245.”*, rilasciata dal Comune di Bertinoro alla ditta richiedente con Atto Prot. Com.le 20696 del 11/11/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'Allegato B e relativa Planimetria “SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI”, l'autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 29/05/2018, acquisita al Prot. Com.le 10135 e da Arpae al PGFC/2018/8634 del 30/05/2018, da **ARRIGONI FRATELLI S.A.S. DI ARRIGONI ERMANNANO E C.** nella persona di Montavecchi Monica, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata per l'inserimento del seguente titolo abilitativo:

- comunicazione operazioni recupero rifiuti ex art. 216 D.Lgs. 152/06;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 02/07/2018 Prot. Com.le 12563, acquisita al PGFC/2018/10599, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta documentazione integrativa anche in merito all'impatto acustico ed alle emissioni in atmosfera;

Considerato che, a seguito di richiesta presentata in data 25/07/2018 da parte della ditta, con nota Prot. Com.le 14484 del 30/07/2018, acquisita da ARPAE al PGFC/2018/12037, il Comune di Bertinoro ha concesso proroga per la presentazione delle integrazioni richieste;

Dato atto che, in relazione alla richiesta di inserimento del titolo abilitativo “operazioni di recupero rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006”, il Settore V – Edilizia e Urbanistica del Comune di Bertinoro ha espresso la non conformità urbanistico edilizia e che pertanto con nota Prot. Com.le 16112 del 30/08/2018, acquisito da ARPAE al PGFC/2018/13695, il Comune di Bertinoro ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Visto che in data 21/09/2018 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro sia la documentazione richiesta sia le osservazioni alla comunicazione ex art. 10bis della L. 241/90, acquisita ai Prot. Com.li 17474 e 17475 e da Arpae al PGFC/2018/15338 del 25/09/2018;

Preso atto che in risposta alla comunicazione ex art. 10 bis la ditta ha rinunciato al titolo abilitativo “operazioni di recupero rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006”;

Considerato che pertanto relativamente all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera l’istanza di modifica sostanziale riguarda:

1. aumento del quantitativo complessivo delle materie prime utilizzate, nel dettaglio:
 - aumento del quantitativo annuo del cemento stoccato nei silos collegati alle emissioni convogliate E1 e E2;
 - diminuzione del quantitativo annuo di ghiaia stoccata in cumuli in appositi spazi nel piazzale aziendale (vendita/commercio), e in apposite tramogge (fabbricazione di manufatti in cemento);
 - aumento del quantitativo annuo di sabbia stoccata in cumuli in appositi spazi nel piazzale aziendale (vendita/commercio), e in apposite tramogge (fabbricazione di manufatti in cemento);
2. aumento delle aree dedicate allo stoccaggio delle materie prime in cumuli in appositi spazi nel piazzale aziendale (ghiaia, sabbia);
3. nuova area dedicata allo stoccaggio/deposito degli scarti di lavorazione della fabbricazione di manufatti in cemento;

Visto che in merito all’impatto acustico il Comune di Bertinoro Nota Prot. Com.le 22181 del 06/12/2018, acquisita da ARPAE al PGFC/2018/20682, ha espresso le valutazioni di competenza, di seguito riportate:

“(…) Visto il parere di Arpa, prot. Arpa PGFC 20586/2018 del 05.12.2018, acquisito al protocollo Comunale n. 22145 del 06.12.2018; Visti i rilievi e le considerazioni contenute nel parere Arpa prot. PGFC 20586/2018; Visto che tra tali rilievi si legge, tra l’altro “In relazione a quanto presentato si rileva che la documentazione presentata non risponde completamente a quanto indicato dalla DGR 673/2004: non è stata descritta l’attività lavorativa effettuata dalla ditta durante i rilievi fonometrici, con particolare riferimento alle sorgenti/attività rumorose presenti; non sono state definite ed individuate le sorgenti acusticamente impattanti (impianti movimentazione, automezzi, attività di carico scarico, movimentazione materiali ecc); in particolare non è stata descritta l’attività presente durante il rilievo fonometrico.”;

Visto che:

- le modifiche richieste dalla Ditta riguardano:
- aumento delle materie prime stoccate (cemento, ghiaia, sabbia);
- aumento delle aree dedicate allo stoccaggio delle materie prime (cemento ghiaia sabbia);
- la ditta non ha modificato gli impianti utilizzati e le emissioni convogliate, e non cambia il ciclo produttivo dell’attività;

Preso atto delle valutazioni conclusive del parere Arpa prot. PGFC 20586/2018, che di seguito si riportano:

“... omissis ...

visto l’esito delle misure fonometriche, effettuate come dichiarato dal TCA “durante una giornata di lavoro (rumore ambientale) e con gli impianti disattivati (rumore residuo), che evidenzia il rispetto dei limiti di legge, anche considerando gli intervalli di maggiore impatto (circa h 10.30-11), valutato che sulla base dei dati forniti il rispetto dei limiti è conseguito con un ampio margine (differenziale pari a circa 2,5-2,8 dBA nelle condizioni peggiorative, a fronte di un limite di 5dBA), atteso che agli atti dell’Agenzia, ad oggi non risultano pervenute segnalazioni di disagio acustico, da parte di cittadini residenti nelle abitazioni limitrofe, correlate all’esercizio dell’attività, per tutto quanto sopra esposto, sotto il profilo acustico, non si rilevano elementi ostativi alle modifiche richieste e pertanto si esprime parere favorevole.

Resta fermo comunque che l’attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L.447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (art. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno, in qualsiasi condizione di esercizio.”

Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all’art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447.

L’attività è comunque tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L.447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (art. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno, in qualsiasi condizione di esercizio.

In caso di future ulteriori modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico. ”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, acquisite in data 07/12/2018 e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: ove è precisato che: *“Evidenziato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, preso atto della rinuncia alla attività di messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., trattasi in ogni caso di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.lgs. 152/06 e dell'art. 268 comma m-bis), tenuto conto che le altre modifiche, come sopra rappresentante, possono comportare un aumento delle emissioni convogliate e diffuse di polveri; Valutato altresì che le prescrizioni contenute nella autorizzazione vigente siano adeguate anche alla luce delle modifiche succitate, sia per le emissioni convogliate che diffuse, per cui non si rende necessario richiedere una relazione tecnica alla Sezione Provinciale di Arpa, ai sensi di quanto previsto dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, ed un parere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PG/FC/2016/9353;*

Rilevato che l'istanza in oggetto, così come modificata con la rinuncia alla attività di messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. di cui al prot. PGFC/2018/15338 del 25/09/18, risulta accoglibile senza la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'A.U.A. vigente adottata dalla S.A.C. di Arpa Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-4270 del 03/11/16, rilasciata dal SUAP in data 11/11/16 P.G.N. 20696;”;

Atteso che, nonostante gli interventi proposti costituiscano modifica sostanziale per le emissioni in atmosfera, stante la rinuncia alla richiesta di svolgimento delle operazioni di recupero rifiuti, non si rende necessario aggiornare la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4270 del 03/11/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARRIGONI FRATELLI S.A.S. DI ARRIGONI ERMANNINO E C. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Montrone n.245. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercio di manufatti in cemento, sito nel Comune di Bertinoro, Via Montrone n. 245.”*, rilasciata dal Comune di Bertinoro alla ditta richiedente con Atto Prot. Com.le 20696 del 11/11/2016;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

I. Di autorizzare le seguenti modifiche sostanziali:

- aumento del quantitativo complessivo delle materie prime utilizzate, nel dettaglio:
 - aumento del quantitativo annuo del cemento stoccato nei silos collegati alle emissioni convogliate E1 e E2;
 - diminuzione del quantitativo annuo di ghiaia stoccata in cumuli in appositi spazi nel piazzale aziendale (vendita/commercio), e in apposite tramogge (fabbricazione di manufatti in cemento);
 - aumento del quantitativo annuo di sabbia stoccata in cumuli in appositi spazi nel piazzale aziendale (vendita/commercio), e in apposite tramogge (fabbricazione di manufatti in cemento);
- aumento delle aree dedicate allo stoccaggio delle materie prime in cumuli in appositi spazi nel piazzale aziendale (ghiaia, sabbia);

- nuova area dedicata allo stoccaggio/deposito degli scarti di lavorazione della fabbricazione di manufatti in cemento;

2. **Di confermare**, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, **la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4270 del 03/11/2016** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARRIGONI FRATELLI S.A.S. DI ARRIGONI ERMANNINO E C. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Montrone n.245. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercio di manufatti in cemento, sito nel Comune di Bertinoro, Via Montrone n. 245.*

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4270 del 03/11/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.